

Bollettino ufficiale delle leggi

Volume 145
Bellinzona, 17 maggio

21/2019

Decreto del Consiglio di Stato concernente il contratto normale di lavoro per il settore delle industrie alimentari

(del 15 maggio 2019)

IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visti i controlli effettuati nel corso del 2018 dall'Ufficio dell'ispettorato del lavoro su incarico della Commissione tripartita in materia di libera circolazione delle persone (art. 360b CO), dai quali sono emersi degli abusi ai sensi dell'art. 360a CO nel settore delle industrie alimentari;

preso atto della decisione della Commissione tripartita del 22 marzo 2019 di proporre al Consiglio di Stato l'adozione del contratto normale di lavoro con salari minimi vincolanti per il settore delle industrie alimentari;

vista la pubblicazione nel Foglio ufficiale del Cantone Ticino n. 25/2019 di martedì 26 marzo 2019 del contratto normale di lavoro per il settore delle industrie alimentari;

ritenuto che nel termine previsto non sono state presentate osservazioni;

richiamati:

- il codice delle obbligazioni, segnatamente gli art. 360a e segg.;
- la legge federale concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro dell'8 ottobre 1999, la relativa ordinanza, nonché la legge d'applicazione della legge federale concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro e della legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero dell'11 marzo 2008 e il relativo regolamento;

decreta:

Il contratto normale di lavoro per il settore delle industrie alimentari entra in vigore il 1° luglio 2019 e scade il 30 giugno 2022.

Bellinzona, 15 maggio 2019

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **Christian Vitta**

Il Cancelliere: **Arnoldo Coduri**

Allegato

Contratto normale di lavoro per il settore delle industrie alimentari

Art. 1 Campo di applicazione

Il contratto è applicabile a tutto il personale occupato nel settore delle industrie alimentari.

Art. 2 Importo del salario minimo

¹Salari orari minimi di base:

- personale non qualificato: fr. 17.60
- personale qualificato: fr. 20.00
- impiegati di commercio:
 - impiegato generico fr. 19.85
 - impiegato operativo fr. 21.45
 - impiegato responsabile fr. 24.40

²Il pagamento del salario a provvigione è possibile solo se attuato a partire dal salario minimo.

³Nel caso di modalità retributiva oraria, al salario orario di base vanno aggiunte le seguenti indennità:

- 8.33% per 4 settimane di vacanza e 10.64% per 5 settimane di vacanza
- 3.6% per 9 giorni festivi

Art. 3 Adeguamento dei salari minimi

I salari minimi sono adeguati al 1° gennaio di ogni anno, sulla base dell'indice nazionale dei prezzi al consumo del mese di novembre. I salari minimi degli impiegati di commercio sono adeguati in base a quanto deciso dalle parti per i salari del contratto collettivo di lavoro degli impiegati di commercio nell'economia ticinese.

Art. 4 Altre disposizioni

Per tutte le altre disposizioni si rimanda ai disposti del CO come pure della LL.

Art. 5 Validità

Il Consiglio di Stato stabilisce l'entrata in vigore del contratto normale di lavoro per il settore delle industrie alimentari. Il contratto ha una validità di 3 anni.

Regolamento della scuola media del 30 maggio 2018; modifica

(del 15 maggio 2019)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

decreta:

I

Il regolamento della scuola media del 30 maggio 2018 è così modificato:

Trasporto e refezione scolastici

Art. 24 cpv. 3

La partecipazione finanziaria delle famiglie alle quali viene consegnato un titolo di trasporto generale che l'allievo userà per recarsi a scuola è di 75 franchi annui; il servizio competente del dipartimento provvede all'incasso.

II

La presente modifica di regolamento è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore.

Bellinzona, 15 maggio 2019

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **Christian Vitta**

Il Cancelliere: **Arnoldo Coduri**

Regolamento**concernente la legge sul finanziamento tramite il budget globale e il mandato di prestazione delle unità amministrative autonome del 15 marzo 2016 (RLUAA); modifica**

(del 15 maggio 2019)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

vista la legge sul finanziamento tramite il budget globale e il mandato di prestazione delle unità amministrative autonome del 12 ottobre 2015 (LUAA),

decreta:

I

Il regolamento concernente la legge sul finanziamento tramite il budget globale e il mandato di prestazione delle unità amministrative autonome del 15 marzo 2016 (RLUAA) è così modificato:

Disposizioni sulla contabilità

Art. 17 cpv. 2

²I crediti trasferiti da altre unità amministrative non modificano il budget globale. I trasferimenti di credito dalle UAA ad altre unità amministrative non sono di principio ammessi; eventuali eccezioni possono essere concesse tramite singole decisioni del Consiglio di Stato.

II

La presente modifica di regolamento è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore.

Bellinzona, 15 maggio 2019

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **Christian Vitta**

Il Cancelliere: **Arnoldo Coduri**